

## VARATA LA MANOVRA CAMBIA LA PREVIDENZA

### IN QUESTO NUMERO

- [Accesso al pensionamento di vecchiaia](#) .....p. 1
- [Accesso al pensionamento di anzianità](#).....p. 3
- [Pensionamenti derivanti da totalizzazioni](#)...p. 5
- [Età pensionabile di vecchiaia per le lavoratrici del settore pubblico](#) .....p. 6
- [Aspettativa di vita](#) .....p. 6
- [Indennità di Fine Servizio](#).....p. 7
- [Pro-rata anzianità contributive maturate dal 2011](#) .....p. 8
- [Misure volte ad evitare l'aumento della contribuzione](#) .....p. 8
- [Italie: le gouvernement releve l'age de la retraite sains faire de de vagues \(L'Alsace\)](#) .....p. 10

Dall'approvazione del Dl n. 78/2010 il sistema previdenziale esce sostanzialmente modificato. Di seguito si ricordano i principali interventi previsti in materia.

### ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA

Vengono eliminate le cosiddette finestre di pensionamento che si aprivano a seconda della data di maturazione del requisito. Le nuove decorrenze prevedono così un'attesa, dal momento della maturazione del requisito, di 12 mesi per tutti i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi.

## LE NUOVE DECORRENZE

	DECORRENZA DELLA PENSIONE	
Requisiti maturati a decorrere	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
dall'anno 2011	Decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito	Decorsi 18 mesi dalla maturazione del requisito

Di seguito le finestre previste originariamente per l'accesso alla pensione di vecchiaia prima della manovra:

	DECORRENZA DELLA PENSIONE	
Requisiti maturati entro	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1 luglio stesso anno	1 ottobre stesso anno
30 giugno	1 ottobre stesso anno	1 gennaio anno successivo
30 settembre	1 gennaio anno successivo	1 aprile anno successivo
31 dicembre	1 aprile anno successivo	1 luglio anno successivo

Le nuove decorrenze non si applicano al settore scuola per il quale continua ad operare la vigente normativa.



Da questo intervento il Governo si attende un risparmio di circa 1 miliardo e 200 milioni per il 2011 e 1 miliardo e 400 milioni per il 2012 per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato. L'impatto sul lavoro autonomo produrrà invece un risparmio di circa 700 milioni. Meno incisiva sarà l'incidenza sul settore pubblico dove le nuove decorrenze non si applicano al Settore Scuola e le anzianità contributive sono particolarmente elevate e producono quindi pensionamenti di anzianità più che di vecchiaia.

[TORNA ALL'INDICE](#)

## **ACCESSO AL PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ**

Anche qui viene introdotta una finestra unica “personalizzata” che fa decorrere la pensione dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito per tutti i lavoratori dipendenti e dopo 18 mesi per gli autonomi.

### **LE NUOVE DECORRENZE**

	<b>DECORRENZA DELLA PENSIONE</b>	
<b>Requisiti maturati a decorrere</b>	<b>Lavoratori dipendenti</b>	<b>Lavoratori autonomi</b>
dall'anno 2011	Decorsi 12 mesi dalla maturazione del requisito	Decorsi 18 mesi dalla maturazione del requisito

Di seguito le finestre previste originariamente per l'accesso al pensionamento di anzianità prima della manovra

#### **Con meno di 40 anni di contribuzione**

<b>Requisiti maturati entro</b>	<b>DECORRENZA DELLA PENSIONE</b>	
	<b>Lavoratori dipendenti</b>	<b>Lavoratori autonomi</b>
30 giugno	1 gennaio anno successivo	1 luglio anno successivo
31 dicembre	1 luglio anno successivo	1 gennaio secondo anno successivo

## Con almeno 40 anni di contribuzione

	DECORRENZA DELLA PENSIONE	
Requisiti maturati entro	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1 luglio stesso anno con 57 anni compiuti entro il 30 giugno	1 ottobre stesso anno
30 giugno	1 ottobre stesso anno con 57 anni compiuti entro il 30 settembre	1 gennaio anno successivo
30 settembre	1 gennaio anno successivo	1 aprile anno successivo
31 dicembre	1 aprile anno successivo	1 luglio anno successivo

Anche in questo caso le nuove finestre non si applicano al settore scuola per il quale continua ad operare la vigente normativa.



In tema di decorrenze continueranno ad applicarsi le norme per vigenti per quei lavoratori che al 30 giugno 2010 avevano in corso il periodo di preavviso e che maturano i requisiti previsti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Esentati anche i lavoratori per i quali viene meno con l'età il titolo abilitante a svolgere la propria attività lavorativa.

Da questi interventi verranno inoltre esclusi, nei limiti di 10.000 unità, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, di mobilità lunga e i percettori di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996

*(28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.*

*Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;*
- b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi*

*criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;*

*c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;*

*d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;*

*e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;*

*f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi).*



Sarà l'INPS a provvedere al monitoraggio delle domande – sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro - che presenteranno i lavoratori interessati ad usufruire della deroga nel limite indicato, superato il quale l'Istituto non prenderà più in considerazione ulteriori domande.

Un limite, quello delle 10.000 unità complessive, che per la UIL è penalizzante e che andrebbe innalzato per evitare che molti lavoratori possano trovarsi a dover far fronte a periodi privi dell'indennità di mobilità oltre che dell'assegno di pensione.

Non sono stati esclusi, infine, dalle nuove decorrenze quei lavoratori con quarant'anni di contributi maturati che andavano invece adeguatamente salvaguardati anche tenendo conto del fatto che dal 40esimo anno la contribuzione eventualmente versata non incide più sull'importo della prestazione futura.

[TORNA ALL'INDICE](#)

## ***Pensionamenti derivanti da totalizzazioni***

Si precisa che i trattamenti derivanti dalle totalizzazioni di quegli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria o alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 e che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, si applicano le nuove decorrenze previste per i lavoratori autonomi (18 mesi dalla data di maturazione del requisito). Tale previsione opera solo per chi matura i requisiti di accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.

[TORNA ALL'INDICE](#)

## ***Età pensionabile di vecchiaia per le lavoratrici del settore pubblico***



Viene innalzata l'età pensionabile di vecchiaia delle donne del settore pubblico a 65 anni dal 1° gennaio 2012. Mentre già a decorrere dal 1° gennaio 2010 era salita a 61 anni per mezzo della modifica già avvenuta all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che prevedeva un innalzamento graduale che avrebbe portato, se così fosse rimasta, la soglia a 65 anni soltanto nel 2018. Per la UIL tale meccanismo sarebbe stato senza dubbio più equo ed avrebbe permesso di raggiungere il medesimo obiettivo con gradualità e flessibilità.

I risparmi conseguenti verranno destinati al Fondo Strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio al fine di finanziare interventi dedicati alle politiche sociali e di sostegno familiare con particolare attenzione alla non autosufficienza e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un accoglimento delle nostre richieste volto ad evitare che si potesse far semplicemente cassa con questa misura senza intervenire per migliorare il lavoro femminile nel nostro paese.

Tale innalzamento rappresenta comunque una misura che come UIL non abbiamo condiviso e che nasce da un difetto di difesa del Governo Italiano in sede di dibattimento presso la Corte di Giustizia Europea.

Quello che infatti la UIL ha sempre sostenuto è che non vi fosse in atto alcuna discriminazione a scapito delle donne in quanto l'età pensionabile originariamente fissata a 60 anni per le lavoratrici pubbliche non era un obbligo stabilito per legge, e quindi una penalizzazione, ma una facoltà e un'opportunità in più che alle stesse veniva offerta in considerazione di particolari condizioni di natura sociale e lavorativa. Un'opportunità che trovava peraltro motivazioni profonde nella struttura sociale del nostro paese che penalizza spesso le donne sul mercato del lavoro, nei livelli occupazionali, sul versante retributivo e su quello della prospettiva di carriera.

[\*\*TORNA ALL'INDICE\*\*](#)

## ***Aspettativa di vita***

Viene inserito in manovra, a decorrere dal 2015 e con cadenza triennale (con eccezione del secondo riallineamento che verrà effettuato nel 2019 per uniformarlo alla periodicità della modifica dei coefficienti di trasformazione), l'adeguamento dei requisiti di età anagrafica necessari al pensionamento in relazione alla modifica dell'aspettativa di vita certificata dall'ISTAT. Tale spostamento inciderà anche sul sistema delle "quote" previsto dalla legge 247/07 (età anagrafica + anzianità contributiva) ferma però restando l'età contributiva mini-

ma prevista. Ad esempio nel 2015 - quando entrerà in vigore tale meccanismo legato alla speranza di vita - la quota da raggiungere per il pensionamento di anzianità è fissata dalla legge a “98”, con almeno 35 anni di contributi. Cifra da raggiungere appunto sommando gli anni anagrafici a quelli contributivi. Se la speranza di vita nel 2015 sarà cresciuta, non solo si sposterà il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia (65 anni per gli uomini e per le donne del pubblico impiego e 60 anni per le donne del settore privato) ma anche questa “**quota 98**” verrà innalzata, fermi restando i 35 anni minimi di contributi necessari.



Rimane confermata invece la possibilità di pensionamento di anzianità per chi abbia maturato 40 anni di contributi. Anche a questi lavoratori si applicherà però lo spostamento della finestra di decorrenza del trattamento pensionistico sopra descritto.

Nel 2015 l’adeguamento dell’età non potrà comunque superare i tre mesi. Se però l’aspettativa di vita dovesse decrescere o rimanere immutata resteranno immutati anche i requisiti di accesso al pensionamento.

Tale correlazione con l’aspettativa di vita opera per tutti tranne che per quei lavoratori per i quali con l’età anagrafica viene meno il titolo abilitante a svolgere una determinata attività lavorativa (piloti).

[TORNA ALL’INDICE](#)

## ***Indennità di Fine Servizio***

Le indennità di fine servizio (TFR o TFS) saranno così erogate:

- in un unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro
- in due importi (uno entro 90 giorni dal pensionamento pari a 90.000 euro e l’altro dopo 12 mesi dal primo versamento per il residuo) se l’ammontare complessivo lordo è superiore 90.000 euro ma inferiore 150.000 euro.
- In tre importi annuali (uno entro 90 giorni dal pensionamento pari a 90.000 euro, l’altro dopo 12 mesi dal primo versamento per un importo pari a 60.000 euro e il terzo dopo 24 mesi dal secondo importo per il residuo) se quanto spettante è superiore a 150.000 euro.

Questa rateizzazione non si applica a chi è collocato a riposo per raggiunti limiti di età entro il 30 novembre 2010 né a chi ha presentato domanda di pensionamento prima della data di entrata in vigore di tale Decreto a patto però che cessi dal servizio entro il 30 novembre 2010.

L'effetto complessivo di tale disposizione sulla finanza pubblica è stimabile in un risparmio di circa 390 milioni per il 2011 e di 240 milioni per il 2012. Per il 2010 si attende invece un'incidenza negativa di circa 100 milioni di euro dovuta al fatto che tale determinazione avrà incentivato all'uscita i lavoratori che avevano la possibilità di usufruire delle deroghe previste.

[TORNA ALL'INDICE](#)

## **Pro-rata anzianità contributive maturate dal 2011**

Il Decreto Legge stabilisce che dal 1° gennaio 2011 il TFS o TFR dei pubblici dipendenti venga equiparato – ove non sia già stato fatto - a quello dei dipendenti privati ex. articolo 2120 del c.c. con il computo, per l'accantonamento, del 6,91% della retribuzione utile e la rivalutazione prevista per Legge (1,5 fisso + 75% dell'inflazione). Attualmente sono in regime di TFS i dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre del 2000 che non hanno optato per il passaggio da TFS a TFR.

### **TFS**

	<b>DIPENDENTI STATALI</b>	<b>DIPENDENTI ENTI LOCALI</b>
Retribuzione di riferimento	80% dello stipendio e 48% dell'IIS	80% dello stipendio e dell'IIS
Modalità di calcolo del TFS	Retribuzione di riferimento relativa all'ultimo anno di servizio divisa per 12 e moltiplicata per l'anzianità contributiva maturata	Retribuzione di riferimento relativa all'ultimo anno di servizio divisa per 15 e moltiplicata per l'anzianità contributiva maturata

### **TFR**

	<b>DIPENDENTI STATALI E DIPENDENTI ENTI LOCALI</b>
Retribuzione di riferimento	100% dello stipendio e dell'IIS
Modalità di calcolo del TFR	Accantonamento annuo del 6,91% della retribuzione complessiva rivalutato annualmente all'1,5% più lo 0,75% dell'indice di variazione dei prezzi al consumo

## **Tale estensione delle nuove modalità di calcolo opererà pro rata sulle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 2011**

I risparmi previsti sono contenuti, nell'ordine di circa un milione di euro per il 2012 e di 7 milioni di euro per il 2013. Nessun effetto sulla finanza pubblica è previsto per il 2011.

[TORNA ALL'INDICE](#)

## **Misure volte ad evitare l'aumento della contribuzione**

La novità è inserita nell'articolo *12-terdecies* il quale prevede che, al fine di evitare l'aumento della contribuzione dello 0,09% per tutti i lavoratori a partire dal prossimo gennaio, il finanziamento degli Istituti di Patronato è ridotto complessivamente e proporzionalmente di 30 milioni di euro annui per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Per la UIL è inaccettabile che l'onere di realizzare risparmi di spesa che la legge n. 247/07 affidava agli Enti Previdenziali, venga ora di fatto parzialmente scaricato sui Patronati, che non vengono finanziati *sic et simpliciter* dalla finanza pubblica ma da una percentuale della contribuzione degli stessi lavoratori ai quali forniscono, a fronte di ciò, servizi essenziali resi ora più difficili da tagli di finanziamento comunque non trascurabili.

I risparmi andavano invece concretamente realizzati perseguendo la strada delle sinergie tra gli Enti – peraltro previste dagli stessi piani industriali - come ripetutamente in questi anni richiesto dalla UIL e sostenuto con forza dai rappresentanti della UIL all'interno dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza degli Enti.

La nostra azione è comunque servita a correggere parzialmente l'emendamento originariamente presentato dal relatore alla manovra e che prevedeva un intervento diretto sull'aliquota di finanziamento degli Istituti che sarebbe passata così dallo 0,226% sul gettito dei contributi obbligatori incassati dai maggiori enti previdenziali allo 0,178%, producendo così un taglio di quasi 90 milioni di euro in un solo anno a fronte dei tre anni ora previsti per un taglio complessivamente analogo.

[TORNA ALL'INDICE](#)



le 29/07/2010 à 12h46

## **Italie: le gouvernement relève l'âge de la retraite sans faire de vagues**

**Alors que les réformes des retraites se heurtent à une vive opposition dans d'autres pays d'Europe, le gouvernement italien a réussi à faire adopter un relèvement de l'âge de départ sans faire de vagues, notamment grâce aux divisions syndicales.**

Cette réforme est basée sur une augmentation progressive à partir de 2015 de l'âge légal de départ des salariés du privé et du public en fonction de l'espérance de vie.

Son principe figurait déjà dans une loi votée à l'été 2009 mais le plan d'austérité qui doit être adopté jeudi en précise les modalités de mise en oeuvre.

Selon des estimations de l'INPS, l'organisme des retraites, cette réforme devrait entraîner une augmentation progressive de l'âge légal de plus de 3 ans d'ici 2050.

Le gouvernement a par ailleurs imposé à partir de 2011 un délai de douze mois aux salariés avant qu'ils puissent partir en retraite une fois leurs droits acquis au lieu de quatre à neuf mois aujourd'hui.

Ces mesures devraient permettre de faire 86,9 milliards d'euros d'économies d'ici 2050 alors que le système de retraites, réformé en 1995 et en 2007, est déjà à l'équilibre. Ces dépenses en moins sont les bienvenues pour le pays qui croule sous une énorme dette publique.

Sur injonction de Bruxelles, le gouvernement a en outre porté l'âge de départ des femmes fonctionnaires à 65 ans contre 60 ans pour l'aligner sur celui des hommes. Dans le privé, la différence subsiste.

«C'est la plus grande réforme des retraites d'Europe» qui a été adoptée «sans une journée de manifestations», se félicitait la semaine dernière le ministre de l'Economie Giulio Tremonti.

Alors que les réformes des retraites suscitent une vive opposition en Espagne, en France ou en Grèce, le gouvernement Berlusconi a bénéficié d'une division des syndicats.

Il a en outre fait très peu de publicité sur cette réforme qui n'a pas fait l'objet de négociations avec les partenaires sociaux.

La presse italienne s'en est d'ailleurs assez peu fait l'écho.

«Les syndicats sont divisés, c'est la triste vérité», regrette Vera Lamonica, en charge de la sécurité sociale à la CGIL, le plus grand syndicat du pays, qui dénonce des mesures «inacceptables». Isolée, la CGIL ne s'est pas lancée dans une bataille acharnée.

Plus modérés, l'UIL et la CISL sont eux favorables à cette réforme.

«Il y a un sens de responsabilité des syndicats face à la crise que traverse notre pays. C'est une intervention utile qui permettra de stabiliser encore plus le système des retraites», estime, pour l'UIL, Domenico Proietti.

«Les économies obtenues pourront permettre de revaloriser les retraites dans l'avenir», espère-t-il.

Selon Maurizio Del Conte, professeur de droit du travail à l'université Bocconi de Milan, alors que «les précédentes réformes des retraites avaient été très délicates», le gouvernement a aussi réussi à éviter la contestation car il a choisi «la manière la plus habile pour toucher aux retraites: différer les effets dans le temps».

Complexe, le système italien compte deux types de retraites.

Selon les estimations, de 2015 à 2050, l'âge légal devrait donc passer de 65 à 68,4 ans pour les hommes du privé et les fonctionnaires et de 60 à 63,5 ans pour les femmes du privé, dans le cadre de la «pension de vieillesse» qui prévoit un minimum de 20 ans de cotisations.

Pour la «pension d'ancienneté», qui prévoit un minimum de 35 ans de cotisations, il devrait passer de 62 à 65,4 ans.

Les personnes ayant cotisé 40 ans ne sont en revanche pas concernées et pourront partir même si elles n'ont pas atteint l'âge légal.

[TORNA ALL'INDICE](#)